



STRUMENTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

Riconoscimento titoli di studio

Bilancio delle competenze

Certificazione delle competenze

Libretto formativo

Formazione professionale

Tirocini formativi

Curriculum vitae

Contratto di inserimento lavorativo



RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

Cos'è?

- Procedimento formale mediante il quale è possibile dichiarare l'equivalenza dei titoli accademici conseguiti all'estero con i corrispondenti titoli italiani.

Infatti, i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia (art.170 del R.D. n. 1592/1933) e non permettono, dunque, né di proseguire gli studi, né di esercitare specifiche professioni. Gli artt. 170 e 332 dello stesso decreto prevedono, però, per i detentori di titoli stranieri, la possibilità di richiederne l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani.

Chi lo può richiedere?

- I cittadini italiani, i cittadini comunitari, nonché i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30.7.2002, n. 189.

I richiedenti asilo non possono richiedere il riconoscimento del titolo di studio.

Dove devono essere presentate le domande?

- In base alla legge n. 148/2002 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, le Università hanno competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini:
 - dell'accesso all'istruzione superiore,
 - del proseguimento degli studi universitari,
 - del conseguimento dei titoli universitari italiani.

Le Università esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

Le domande [modello a)], con allegata documentazione, devono essere presentate, personalmente, allo sportello delle segreterie delle Università entro le date autonomamente stabilite dai singoli Atenei.

I documenti da allegare sono (si consiglia comunque di contattare le Segreterie Studenti delle Università):

- a) originale del titolo finale di scuola secondaria superiore o certificato sostitutivo (sono ritenuti validi i titoli che consentono l'ammissione all'università del Paese in cui esso è stato conseguito)

e che siano stati conseguiti comunque al termine di un periodo scolastico pari ad almeno dodici anni);

- b) titolo accademico - in originale – di cui si richiede il riconoscimento;
- c) certificato – in originale – con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero per conseguire il titolo accademico straniero di cui alla lettera b);
- d) programmi di studio (su carta intestata dell'università straniera o avvalorati con timbro della università stessa) di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero;
- e) 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata.

I documenti di cui ai punti a), b), c), d) devono essere:

- muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana. Ogni traduzione deve essere eseguita, se in Italia, dal Tribunale di zona ovvero da traduttori ufficiali, oppure, se rilasciata all'estero, da traduttori locali; in quest'ultimo caso la traduzione dovrà essere comunque confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio.

I documenti di cui ai punti a), b), d) devono essere:

- legalizzati dalle competenti autorità del Paese di appartenenza (i rifugiati sono esentati dal provvedere alla legalizzazione);
- muniti di "Dichiarazione di valore"¹, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

Sulla richiesta di riconoscimento deliberano le Autorità Accademiche, caso per caso, tenendo conto degli studi e degli esami sostenuti all'estero. Si fa presente che il riconoscimento di un titolo straniero da parte dell'Università riguarda solo il valore "accademico" del titolo stesso e non l'eventuale valore ai fini dell'esercizio delle professioni, attribuito al titolo in esame dall'ordinamento giuridico. L'iter di riconoscimento si conclude con l'emanazione di un decreto rettorale che rende esecutiva la delibera del Senato Accademico.

Le autorità accademiche si pronunciano sulle richieste di riconoscimento e possono:

¹ La Dichiarazione di valore è un attestato redatto esclusivamente dalle Rappresentanze Italiane (*autorità consolari*) competenti sul territorio in cui il titolo è stato conseguito, con cui vengono definiti: la validità del titolo, la durata degli studi effettuati per conseguire quel determinato diploma, la facoltà a cui dà accesso, ecc.. Esso viene allegato alla documentazione da presentare alle autorità competenti a valutare il titolo di studio.

Qualora il richiedente si trovi già in Italia può richiederlo tramite la sua Ambasciata o scrivendo direttamente al Consolato italiano. In particolare i rifugiati possono richiedere l'assistenza, a tal fine, al Servizio Sociale Internazionale

- dichiarare, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami sostenuti dal richiedente, il titolo accademico estero equipollente a tutti gli effetti al corrispondente titolo conferito dalle Università italiane;

- riconoscere il titolo parzialmente. In caso di riconoscimento parziale, l'interessato potrà essere ammesso a sostenere l'esame di laurea con dispensa totale dagli esami di profitto previsti dallo statuto dell'Ateneo per il corso di studi cui la laurea si riferisce oppure potrà essere iscritto ad un determinato anno di corso con dispensa parziale dagli esami.

Contro il provvedimento di rigetto della domanda per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero o in caso di scadenza del termine di 90 giorni, il richiedente può presentare:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale (TAR);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- istanza al Ministero dell'Istruzione e della Ricerca (MIUR) che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'Università a riesaminare la domanda. In caso di rigetto o in caso di mancata risposta, nei termini previsti, l'interessato può presentare ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Per quanto riguarda le domande di riconoscimento accademico di titoli relativi all'area sanitaria, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 50, comma 8, del DPR. n.394/1999 (regolamento applicativo del T.U. sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero). Il citato comma prevede quanto segue: "La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall'art.3, comma 4, del testo unico, a tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della Sanità, il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione Europea".

Organi competenti a fornire informazioni dettagliate sui documenti da allegare alla domanda sono le autorità diplomatiche italiane all'estero, e, in Italia, le Segreterie Studenti o gli Uffici per gli Studenti Stranieri presso le singole università.

Informazioni utili possono essere trovate sui siti:

- www.miur.it (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca);
- www.cimea.it (Centro Informazione Mobilità Equivalenze Accademiche – V.le XXI Aprile, 36 – 00162 – Roma; tel. 06 86321281).

Riconoscimento dei titoli professionali

- Per quanto riguarda i titoli professionali conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea, al fine di esercitare la professione corrispondente in Italia, è possibile chiederne il riconoscimento, ai sensi delle direttive europee 89/48/CEE e 92/51/CEE, e dei decreti legislativi di recepimento in Italia n.115/92 e n.319/94, grazie a quanto chiaramente disposto dall'art. 49 del D.P.R. 394/1999.
- La domanda va inoltrata ai Ministeri competenti per materia (Sanità, Giustizia, Industria,...). Informazioni sulle procedure per la presentazione della domanda di riconoscimento (moduli di domanda, elenco delle professioni di rispettiva competenza,..) si possono trovare sui siti dei relativi Ministeri.

Nel caso in cui nell'esame delle singole domande di riconoscimento emergano lacune presenti in relazione alla conoscenza di materie fondamentali relative allo svolgimento di una determinata professione in Italia, è possibile che ai professionisti venga richiesto il superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale che ha lo scopo di colmare tali lacune.

Il modulo di domanda di riconoscimento è diverso a seconda che la domanda stessa venga presentata da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia o da un cittadino straniero che invii la domanda dall'estero, e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo.

Iscrizione all'albo dei rappresentanti del commercio o dell'impiego nel settore privato

- Per l'iscrizione all'albo dei rappresentanti del commercio o dell'impiego nel settore privato, sono gli stessi Uffici di riferimento che curano i relativi adempimenti atti a verificare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo (ad es., nel caso di iscrizione al REC – Registri Esercenti Commercio).

Riferimento normativo

- L'Italia ha adottato un sistema di norme finalizzato al riconoscimento dei titoli accademici e professionali conseguiti all'estero. Tale sistema comprende la legislazione di attuazione delle direttive comunitarie e di adeguamento dell'ordinamento interno, gli accordi bilaterali tra l'Italia

e singoli paesi esteri per il reciproco riconoscimento dei titoli, la normativa interna per il riconoscimento dei titoli esteri.

- Decreto legislativo n. 115/92 – “Attuazione della Direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni”.
- Decreto legislativo n. 319/94 – “Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE”.
- D.P.R. n. 394/1999 – “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
- Legge n. 148/2002 – “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”.

Normativa specifica per il settore sanitario e per altre categorie quali architetti, veterinari,...è prevista in ottemperanza a direttive comunitarie.

BILANCIO DELLE COMPETENZE

Cos'è?

- Intervento strutturato di consulenza e di orientamento che aiuta chi ne beneficia a definire con maggior consapevolezza le proprie capacità, conoscenze, competenze e aspirazioni professionali, allo scopo di evidenziare i bisogni formativi e di progettare percorsi professionali soddisfacenti. Il bilancio delle competenze personali e professionali così realizzato servirà da punto di partenza per il vero orientamento professionale.

L'intervento prevede la ricostruzione di vita della persona con particolare riferimento alle sue esperienze lavorative, nonché all'individuazione e alla descrizione delle sue competenze e aspirazioni. I principali strumenti utilizzati sono: l'autovalutazione attraverso l'uso di questionari, i test attitudinali, le schede. È organizzato in una serie di colloqui con un consulente esperto ("tutor" dell'orientamento) durante i quali l'utente ha la possibilità di approfondire per iscritto alcuni punti del proprio bilancio e di identificare i propri punti di forza personali e professionali. Le informazioni sono poi rielaborate fino a confluire in un documento finale di sintesi e in un progetto di sviluppo professionale e/o formativo.

A chi è rivolto?

- A tutti coloro, alla ricerca di prima occupazione o in vista di uno sviluppo di carriera, lavoratori o inoccupati, che intendano fare il punto sulla propria vita professionale e/o sulle proprie capacità e competenze. In particolare:
 - al singolo interessato ad analizzare la propria esperienza per individuare motivazioni, strategie e stili professionali più coerenti e stimolanti;
 - a coloro che intendano rientrare al lavoro dopo un periodo di assenza prolungata.

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, il bilancio di competenze permette di ricostruirne la storia personale e professionale, valutare il percorso, rafforzare l'autostima mettendo in luce abilità e competenze che rischiano di andare perdute.

Chi lo effettua ?

- Sperimentato ed applicato in Italia da specialisti nell'ambito del trattamento delle risorse umane (psicologi, formatori), il bilancio delle competenze costituisce una pratica innovativa di



crescente utilizzo che in alcuni casi è proposta quale servizio specialistico nell'ambito dei Servizi per l'impiego e delle strutture locali di orientamento e informazione.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Cos'è?

- È un processo di verifica e valutazione, teso a garantire la Qualità delle Competenze possedute da un soggetto (individuo, gruppo, organizzazione).

Per gli individui singoli: procedimento di verifica e valutazione mediante il quale un soggetto esterno “certificatore” riconosce ad una persona il possesso e la qualità di determinate conoscenze, competenze, qualifiche che la persona spenderà nel contesto scelto.

Tale processo:

- riguarda le competenze che non siano già certificate da curricula studiorum, esami pubblici, patenti riconosciute;
- è svolto in totale riservatezza e anonimato;
- consente al soggetto certificato di poter vantare un superato controllo esterno, il che arricchisce il suo curriculum e offre un elemento di garanzia sugli standard minimi di qualità.

La certificazione delle competenze può essere effettuata:

- al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all'acquisizione di una qualifica;
- in esito a percorsi di formazione parziali o a percorsi che non conducono all'acquisizione di qualifica ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo;
- a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati, per l'ammissione ai diversi livelli del sistema d'istruzione e di formazione professionale o per l'acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio.

Le competenze vengono registrate nel libretto formativo individuale e costituiscono crediti riconoscibili e spendibili in ambito nazionale e europeo.

A chi è rivolta?

- Studenti e lavoratori, gruppi e organizzazioni.

Chi la rilascia?

- Strutture pubbliche e private, accreditate dalle Regioni, che attestano ad un soggetto il possesso di determinate competenze sulla base di standard di riferimento.

Riferimento normativo

- In Italia non esiste né un sistema, né un dispositivo nazionale per la certificazione delle competenze.

Tuttavia a partire dal 1996 alcuni provvedimenti normativi prevedono procedure di certificazione delle competenze. Attualmente risulta prioritaria la definizione di un sistema nazionale di standard di competenze e di certificazione che assicuri il diritto degli studenti e dei lavoratori al riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di studio e di lavoro, in ambito nazionale e, in prospettiva, in ambito europeo. Fino ad oggi, si è proceduto alla definizione di standard specifici per ciascuna filiera formativa, con metodologie e con stati di avanzamento significativamente diversificati.

- Accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000 per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali.
- Decreto ministeriale n. 174/2001 - “Certificazione nel sistema della formazione professionale”.
- Legge n. 30/2003 - “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
- Decreto legislativo n. 276/2003 - “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003”.
- Legge n. 53/2003 - “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
- Accordo in Conferenza Unificata (14/07/2005) per la definizione del libretto formativo del cittadino.
- Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).

Per ovviare ad un processo di proliferazione di metodologie e strumenti di certificazione, le Regioni hanno, poi, dato avvio ad un progetto Interregionale "Descrizione e certificazione per competenze e certificazione per competenze e famiglie professionali - Standard minimi in una prospettiva di integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro", per portare la loro posizione unitaria in tema di certificazione sui diversi tavoli di lavoro con i Ministeri e le Parti Sociali.

L’obiettivo è la costruzione di un sistema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, quale strumento per “rendere certe”, ovvero classificate e riconosciute in maniera e



con linguaggio condiviso, le competenze acquisite dall'individuo in percorsi formativi formali e non formali, nonché attraverso esperienze informali.

Il presupposto in base al quale è stato dato l'avvio a questo progetto è dato dalla considerazione che aspetti fondamentali per la costruzione di tale sistema sono costituiti dalla necessità di un interscambio e di uno stretto raccordo fra le Regioni, al fine di confrontare i diversi sistemi in atto e di armonizzare le esperienze regionali in materia, nonché di definire obiettivi e linee di condotta comuni anche in riferimento ai diversi tavoli tecnici e livelli istituzionali nazionali.

LIBRETTO FORMATIVO

Cos'è?

- Strumento, istituito dalle Regioni, fondamentale per il processo di formale certificazione delle competenze acquisite. Mezzo di accompagnamento con cui viene documentato il possesso delle competenze e delle abilità maturate da un soggetto durante il proprio percorso formativo, professionale ed esperienziale.

Nel libretto formativo sono riportate le certificazioni delle competenze effettuate:

- a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all'acquisizione di una qualifica;
- b) in esito a percorsi di formazione parziale o a percorsi che non conducono all'acquisizione di qualifica ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo;
- c) a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati.

Con una sezione dedicata al percorso professionale del lavoratore temporaneo, il libretto formativo consente di orientarne continuamente ed efficacemente la vita lavorativa².

Esso costituisce, in seconda battuta, anche un momento di riflessione della persona sul proprio percorso al fine di renderla consapevole (o maggiormente consapevole) delle proprie potenzialità.

A chi è rivolto?

- Studenti e lavoratori

Chi lo rilascia?

- Responsabili del rilascio del Libretto sono le Regioni, che possono delegare anche ad altri soggetti il rilascio, mentre responsabile dell'aggiornamento dei dati è essenzialmente l'individuo, che ne è titolare.

² Nell'ambito del progetto Integ.r.a, è stata attivata, a livello territoriale, la sperimentazione di un Libretto Formativo per richiedenti asilo e rifugiati, modificato in base allo specifico target group e alle esigenze del progetto, che raccoglie, oltre ai dati personali, ai titoli di studio e alle esperienze professionali, anche informazioni inerenti la condizione di rifugiato (status giuridico, attestati di corsi seguiti all'estero,...). [Modello b) – Modello c)]

Riferimento normativo

- - Accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000 mediante il quale le Regioni hanno istituito il libretto formativo su cui verranno annotati anche i crediti formativi che possono essere conosciuti, sulla base di specifiche intese tra Ministeri competenti, Agenzie formative e Regioni.
- Legge n. 30/2003 - “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
- Decreto legislativo n. 276/2003 - “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003”.
- Decreto ministeriale n. 174/2001 - “Certificazione nel sistema della formazione professionale”.
- Accordo in Conferenza Unificata (14/07/2005) per la definizione del libretto formativo del cittadino.
- Decreto ministeriale 10 ottobre 2005 – “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del d.lgs. 2003, n. 276, art. 2, co. 1, lett. i”.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Cos'è?

- “La formazione professionale è quella formazione che ha per oggetto lo sviluppo delle attitudini individuali, delle conoscenze e delle competenze richieste per l’esercizio di un impiego o di un mestiere” (definizione dell’Unesco). In questa tipologia, rientrano gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie di formazione d’aula e/o a distanza.

Si distinguono: corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE), corsi attivati dal sistema nazionale di formazione continua (L.236/93), corsi di formazione professionale residenziali, corsi finalizzati all’espletamento dell’obbligo formativo.

In particolare, il Fondo Sociale Europeo cofinanzia insieme a Regioni e Province corsi di formazione organizzati da centri di formazione professionale pubblici, da enti privati convenzionati e da imprese.

I corsi vengono organizzati a tutti i livelli: post-scuola dell’obbligo, post-diploma e diploma universitario, post-laurea (corsi e master).

Tali corsi consentono di acquisire competenze e qualifiche richieste dal mercato del lavoro. Inoltre, la formazione professionale può essere una risorsa decisiva anche per migliorare la propria posizione professionale.

A chi è rivolta?

- - Giovani e adulti in cerca di occupazione;
- Portatori di handicap, ex detenuti, non-comunitari, tossicodipendenti, emarginati;
- Lavoratori in cassa-integrazione o inseriti nelle liste di mobilità;
- Lavoratori che necessitano di riqualificazione o aggiornamento professionale.

La formazione professionale risulta particolarmente utile, oltre che per i rifugiati, soprattutto nel caso dei richiedenti asilo, i quali, non potendo accedere al mercato del lavoro, prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, hanno, però, la possibilità di avviare un percorso graduale di orientamento professionale.

Da chi è promossa?

- Centri pubblici di formazione professionale o centri di formazione, accreditati dalle Regioni, che materialmente elaborano e realizzano i pacchetti formativi con l'individuazione di contenuti, parametri di valutazione e criteri d'accesso.

I corsi pubblici sono completamente gratuiti. Gli Enti di formazione provvedono alle spese di assicurazione. Alcuni corsi organizzati da privati possono essere a pagamento.

Di norma, l'ente di formazione che attiva un corso emette un bando di partecipazione sul quale vengono specificati i dettagli del corso (requisiti di ammissione, documenti per l'iscrizione, durata, programma, eventuale tirocinio in azienda e indennità di frequenza).

Per l'ammissione ad un corso viene richiesta copia del titolo di studio, una certificazione dello stato di disoccupazione³ e il soddisfacimento di eventuali altre caratteristiche (età, sesso, titolo di studio,..) specificate nel bando. L'Ente effettua una selezione delle candidature per scegliere le persone maggiormente adatte e motivate attraverso colloqui, test e prove scritte.

Informazioni sull'offerta formativa sono reperibili presso i Centri per l'Impiego e I Centri di Formazione Professionale.

Riferimento normativo

- - Legge quadro n. 845/1978 – “Legge quadro in materia di formazione professionale”.
- Decreto-legge n. 14/1993 - convertito, con modificazioni, in legge n. 236/1993, - “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”.
- Legge n. 196/1997 – “Norme in materia di promozione dell'occupazione”, art. 17. (“Riordino della formazione professionale”).
- Decreto legislativo n. 112/1998 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

³ Per ovviare alla difficoltà che i richiedenti asilo incontrano nel far certificare lo stato di disoccupazione, il Comune di Ravenna ha stipulato specifiche convenzioni con enti di formazione professionale che ritengono sufficiente un'auto-dichiarazione da parte del richiedente asilo.

In altri Comuni, in base alla nuova riforma del mercato del lavoro, essendo state 'soppresse' le liste di collocamento ordinarie e speciali (ad esclusione della gente di mare, di quella dello spettacolo e degli elenchi dei disabili), viene ritenuto necessario e sufficiente che lo stato di disoccupazione sia comprovato dalla presentazione da parte dell'interessato di un'auto-dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

TIROCINIO FORMATIVO

Cos'è?

- Il tirocinio formativo rappresenta un importante strumento per la formazione, in grado di realizzare un inserimento graduale e accompagnato al mercato del lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo lavorativo.

Esso può rappresentare un'esperienza a sé stante oppure far seguito ad un corso di formazione professionale per permettere all'alunno di sperimentare direttamente nella realtà lavorativa il mestiere per il quale viene formato attraverso il corso.

Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro: per questo motivo, anche al richiedente asilo, a cui non è permesso di svolgere attività lavorativa, è data la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro nel pieno della legalità. Tale esperienza consente al richiedente asilo di prepararsi alla fuoriuscita dal percorso di accoglienza e alla successiva e autonoma gestione del proprio percorso di integrazione. Il tirocinio formativo non è remunerato, ma a volte sono possibili rimborsi spese.

Per quanto riguarda la natura del tirocinio, esso si configura come rapporto trilaterale tra un ente promotore, l'azienda presso la quale si svolge il tirocinio e il tirocinante. Deve essere concordato attraverso una convenzione stipulata tra l'ente promotore e datore di lavoro pubblico o privato. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento che presenti determinati requisiti. Esistono due modalità di effettuare tirocinio aziendale: tirocinio conoscitivo e tirocinio applicativo. Nel tirocinio conoscitivo l'allievo comprende il ruolo lavorativo al quale viene formato grazie all'osservazione diretta dei metodi di lavoro. Nel tirocinio applicativo, l'allievo è direttamente inserito nel luogo di lavoro, dove verificherà e metterà in pratica le competenze acquisite durante la fase di studio presso l'ente di formazione.

A chi è rivolto?

- - Studenti che frequentano la scuola superiore, allievi degli istituti professionali (in alternanza scuola-lavoro, secondo la Riforma Moratti);
 - Allievi dei corsi di formazione professionale;
 - Giovani in cerca di prima occupazione e lavoratori disoccupati;
 - Studenti universitari e neolaureati;

- Cittadini stranieri, persone svantaggiate⁴ e portatrici di handicap.

Da chi è promosso?

- - Agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego;
- Università ed Istituti universitari non statali ma parificati;
- Provveditorati agli studi;
- Istituzioni scolastiche statali e non statali;
- Centri pubblici di formazione e/o orientamento o centri a partecipazione pubblica o in regime di convenzione con la Regione o la Provincia;
- Comunità terapeutiche, enti e cooperative sociali;
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
- Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro specificatamente autorizzate dalla Regione.

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante ad di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia costituito da strutture pubbliche competenti in materia di collocamento, il soggetto ospitante può farsi carico degli oneri economici relativi alle coperture assicurative.

Riferimento normativo.

- - Legge n. 196/1997, art. 18 – “Norme in materia di promozione dell'occupazione”
- Decreto ministeriale n. 142/1998 – “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 196/1997, sui tirocini formativi e di orientamento”.

⁴ In base all'accordo tecnico-operativo tra l'Amministrazione Provinciale (Servizio Formazione, Orientamento, Politiche del Lavoro e Servizi per l'Impiego di Forlì-Cesena) e la Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì-Cesena, si considerano i cittadini extracomunitari richiedenti asilo quali “persone svantaggiate” (D. Lgs 276/03, art. 2, lett. K, come modificato dal D. lgs. n. 251/04), riconoscendo loro la possibilità di essere ammessi ai tirocini formativi previsti dall'art. 18, L. 196/97 e dal DM n. 142/98.

CURRICULUM VITAE

Cos'è?

- Strumento di informazione mediante il quale raccontare i percorsi formativi compiuti e le esperienze lavorative capitalizzate nel tempo; il curriculum vitae riporta i dati personali, le esperienze professionali, l'istruzione e la formazione acquisita, altre competenze e attitudini personali, come la conoscenza delle lingue straniere e le varie capacità nel settore artistico, sociale, tecnico e di altra natura.

La Commissione Europea ha approvato un modello europeo di curriculum vitae [modello d)], uguale per tutti i paesi dell'Unione Europea.

La scelta di adottare un modello standardizzato per tutti i Paesi è stata determinata dalla necessità di eliminare le barriere causate da diversi metodi istituzionali e nazionali di riconoscimento delle competenze, permettendo alle persone di esprimere il proprio profilo in modo comprensibile per tutti e di riproporsi sul mercato del lavoro con un curriculum più trasparente e spendibile sia nel proprio Paese di origine, sia all'estero.

Per agevolare e facilitare questa mobilità lavorativa, anche l'Europa ha voluto, dunque, dare la propria e dare solo qualche raccomandazione, da rispettare su base assolutamente volontaria, per la stesura del curriculum vitae.

Accanto al Curriculum Europeo, è importante ricordare che il 31/12/2004, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass). I documenti Europass previsti sono i seguenti: il Curriculum Vitae Europass, l'Europass Mobility, il Supplemento al Diploma Europass, il Portfolio Europass delle lingue ed il Supplemento al certificato Europass.

Europass CV [modello e)] è un modello di curriculum riconosciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea e sostituisce il Curriculum Europeo lanciato nel 2002.

A chi è utile compilarlo?

- A qualunque persona al momento della presentazione di una candidatura per un lavoro o per la prosecuzione di un percorso formativo.

Chi lo rilascia?

- Il curriculum vitae è uno strumento destinato all'autocompilazione. Non ha un valore legale. Informazioni utili per la compilazione del Curriculum Vitae Europeo, si possono ottenere presso gli Informagiovani e i Centri per l'Impiego oppure consultando il sito: www.esteri.it/doc_concorsi_gare/ModCV031105.doc, dove è possibile scaricare il modello del Curriculum Europeo e la guida alla compilazione. Informazioni utili per la compilazione del Curriculum Vitae Europass, si possono trovare sul sito <http://www.europass.cedefop.eu.int/>

Riferimento normativo

- - Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2002 relativa ad un modello comune europeo per i curricula vitae (CV) [notificata con il numero C(2002) 516 - Gazzetta Ufficiale L 79 del 22.03.2002].
- Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).

CONTRATTO DI INSERIMENTO

Cos'è?

- È finalizzato, nelle intenzioni del legislatore, a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, anche mediante la definizione di uno specifico progetto individuale (piano di inserimento lavorativo) di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo.

Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL) nel settore privato.

A chi è rivolto?

- Il D.lgs 276/2003 prevede misure specifiche per favorire l'inserimento professionale dei lavoratori svantaggiati (articoli 13 e 14).

Si tratta di programmi specifici gestiti dalle Agenzie di somministrazione e di incentivi per le aziende che affidano commesse a cooperative sociali nelle quali sono occupati lavoratori svantaggiati. Oltre a queste misure specifiche, i lavoratori svantaggiati possono beneficiare anche del nuovo contratto di inserimento.

Sono considerati lavoratori svantaggiati (circ. n.41 del 23/10/2004) i lavoratori che abbiano difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi del regolamento CE n. 2204/2002, ed in particolare:

1. i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);
2. i lavoratori extracomunitari che si spostino all'interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di una occupazione (regolamento CE n. 2204);
3. i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere una occupazione stabile (regolamento CE n. 2204);
4. i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l'attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare (regolamento CE n. 2204);

5. i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico (regolamento CE n. 2204);
 6. i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo (regolamento CE n. 2204);
 7. i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale (regolamento CE n. 2204);
 8. i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);
 9. le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II , nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti (regolamento CE n. 2204);
 10. i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d'età (regolamento CE n. 2204);
- b) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico (legge n. 381 del 1991);
- c) i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (legge n. 381 del 1991);
- d) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (legge n. 381 del 1991).

Da chi può essere stipulato?

- I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
 - enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
 - gruppi di imprese;
 - associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
 - fondazioni;
 - enti di ricerca, pubblici e privati.

Riferimento normativo

- - Regolamento CE 2204/2002.
- Legge n. 30/2003 – “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”.



- Decreto ministeriale 18 novembre 2003 – “Misure per favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, ex art. 13 del decreto legislativo n. 276/2003”.
- Decreto legislativo n. 276/2003 – “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003”.
- Circolare n. 41 del 23 ottobre 2004 – “Applicazione delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 276/2003”.